Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2024/2622

4.10.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2622 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2024

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta del regolamento (UE) 2023/2419 del Parlamento europeo e del Consiglio all'elenco di tale allegato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato 2 del Quadro di Windsor ([2]) elenca le disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(2) La decisione n. 2/2024 del comitato misto ([3]) ha aggiunto il regolamento (UE) 2023/2419 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), al punto 34 «Mangimi - prodotti e igiene» dell'allegato 2 del Quadro di Windsor. La decisione n. 2/2024 è entrata in vigore il 17 maggio 2024.

(3) Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale. L'allegato I di tale regolamento elenca le disposizioni del diritto dell'Unione che non si applicano alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato in Irlanda del Nord.

(4) Tenuto conto della responsabilità del Regno Unito di proteggere la salute pubblica e i consumatori in Irlanda del Nord per quanto riguarda le merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, il regolamento (UE) 2023/2419 dovrebbe essere aggiunto, in considerazione del suo contenuto, all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/1231.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1231.

(6) Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dal 17 maggio 2024,

([1]) GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1231/oj.
([2]) Si veda la dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).
([3]) Decisione n. 2/2024 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 16 maggio 2024, che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione [non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*].
([4]) Regolamento (UE) 2023/2419 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (GU L, 2023/2419, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2419/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1231 è aggiunto il seguente punto:

«68. *Regolamento (UE) 2023/2419 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (*)

(*) GU L, 2023/2419, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2419/oj.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 17 maggio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN